

inevidenza

Appalti e subappalti:
chiarimenti

pag. 4

inevidenza

Organi di controllo
e cooperative

pag. 5

infolavoro

Assenze dal lavoro per
Coronavirus

pag. 6

infolavoro

Omissione versamenti
ai fondi di previdenza
complementare

pag. 7

infodiritto

ISA 2020 -
modelli applicativi

pag. 7



Bilancio delle cooperative: peculiarità e novità 2020

Nell'imminenza delle scadenze legate all'approvazione dei bilanci, ci pare opportuno richiamare alcune novità e/o specificità che ineriscono alle società cooperative.

Innanzitutto da quest'anno, nella parte "Deposito per l'Albo cooperative" della domanda / denuncia di deposito nel Registro delle Imprese del bilancio d'esercizio, sono state previste informative aggiuntive rispetto alla versione utilizzata precedentemente.

Alcuni di tali aspetti hanno anche rilevanza ai fini dell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative tenuto al MISE, e, come noto, per le società cooperative l'iscrizione nell'Albo nazionale, ai sensi dell'art. 2511 C.C., ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica dell'ente.

Questi i **nuovi dati e le nuove informative** richieste nella modulistica:

- l'eventuale avvenuta eliminazione dallo statuto sociale delle clausole mutualistiche ex art. 2514 C.C., modifica che, ai sensi dell'art. 2545-octies C.C., richiede la redazione di un apposito bilancio al fine di determinare il valore dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili;
- il numero dei soci svantaggiati, informativa che assume rilievo per le società cooperative sociali di tipo B alle quali la L. 381/1991 impone la presenza nella compagine sociale di soci lavoratori svantaggiati nel numero minimo di 1/3 del totale;
- il numero totale dei lavoratori (soci e non soci), dato rilevante a soli fini statistici in quanto per la misurazione della condizione di mutualità per le cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 2513, lett. b), C.C., rileva il costo del lavoro e non il numero degli addetti;
- l'ammontare del capitale versato.



inevidenza

Bilancio delle cooperative: peculiarità e novità 2020	pag.1
Appalti e subappalti: chiarimenti	pag.4
Appalti e subappalti: approfondimento	pag.5
Organo di controllo e cooperative	pag.5

info lavoro

Cassazione: nozione di insubordinazione	pag.6
Cassazione: giustificato motivo oggettivo	pag.7
Assenze dal lavoro per coronavirus	pag.6
Tabella costo del lavoro coop sociali	pag.6
Omissione versamenti ai fondi di previdenza complementare	pag.7

info economia

ISA 2020 – modelli applicativi	pag.7
--------------------------------	-------

culture comunità

Rapporto 2019 Labsus sui beni comuni	pag.8
--------------------------------------	-------

in scadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.7
-------------------	-------

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP
NUOVI SCONTI PER TE



legacoop
LIGURIA



UnipolSai
ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposito
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

continua da pag.1

Nomina organo di controllo

Un emendamento di legge al decreto Milleproroghe prevede che l'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore debba essere verificato in relazione al superamento dei limiti negli esercizi 2018 e 2019.

Pertanto, la nomina dovrà essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (e il primo bilancio da assoggettare a revisione da parte dell'organo neo nominato sarà quello relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2020).

Con l'occasione, ricordiamo anche gli obblighi di comunicazione e trasparenza fissati con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 04/08/2017, n. 124): in particolare, ci riferiamo all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori ad € 10.000 attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio (l'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate).

Rimangono confermati i dati e le informative, già obbligatori, e rilevanti per le finalità dell'Albo, come la dichiarazione di permanenza o meno della condizione di mutualità prevalente, il numero totale dei soci, l'imputazione o meno a conto economico dei ristorni e l'imponibile per il calcolo della quota dell'utile degli stessi, l'unità di misura utilizzata per la misurazione della condizione di mutualità per le cooperative agricole e relativa quantità o valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci e la percentuale di prevalenza della mutualità. Si dovrà inoltre indicare se la cooperativa è o meno aderente a una Centrale cooperativa.

Si ricorda che gli amministratori e i sindaci sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza (o meno) nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i relativi parametri: quest'obbligo, previsto e descritto dall'articolo 2513 del Codice civile, vale sempre per tutte le cooperative; inoltre, ai sensi dell'articolo 2545 del Codice civile, "gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico".

Con specifico riguardo all'ultimo punto, di seguito espongo alcune tematiche che possono riguardare tutte le società cooperative ai fini di una esaustiva compilazione della relazione mutualistica:

- politiche relative all'ammissione di nuovi soci: occorre tener presente che la norma contenuta nell'articolo 2528 c.c. stabilisce che "gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci". Si tratta quindi di cogliere l'opportunità di relazionare sull'ammissione dei nuovi soci nell'ambito della relazione più complessiva sulla mutualità (domande accolte o respinte; incidenza delle scelte sul requisito della prevalenza mutualistica di cui all'articolo 2513 c.c.; gestione e trattamento dei soci speciali, se presenti; grado di attenzione ai giovani o alle donne; politiche di formazione degli aspiranti soci e/o dei soci appena ammessi);
- mutualità prevalente: evidenziare i motivi di un'eventuale riduzione della percentuale del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'articolo 2513 c.c., considerando che l'attenzione alla riduzione della percentuale relativa al requisito della prevalenza mutualistica è giustificata non solo per i riflessi fiscali che una perdita del requisito stesso potrebbe comportare, ma anche per comprendere se la riduzione dell'attività mutualistica dipenda da una difficoltà della cooperativa a rinnovare la compagine sociale o ad una progressiva perdita di "appeal" della cooperativa rispetto ai lavoratori o agli utenti;
- ristorno: motivi del mancato ristorno e della misura del ristorno rispetto ad altre destinazioni facoltative degli avanzi di gestione;

- dialettica democratica interna: forme ed intensità della partecipazione dei soci (compreso ruolo e produttività delle commissioni consultive e/o dei comitati territoriali, delle sezioni soci ecc.); formazione dei soci e degli amministratori;

- informazioni sull'andamento economico delle eventuali società controllare e relativi effetti sul servizio mutualistico: elementi particolarmente importanti ai fini di una esaustiva rappresentazione della gestione mutualistica della cooperativa, per comprendere i motivi che hanno portato ad investire risorse finanziarie in società di scopo, il grado di coerenza di tali investimenti con l'attività economica propria della cooperativa, gli effetti che la partecipazione in altre società hanno prodotto sulla tenuta complessiva dell'iniziativa imprenditoriale della cooperativa e sullo svolgimento dello scambio mutualistico con i soci.

Per le cooperative che praticano il prestito sociale ricordiamo di seguire le istruzioni già ricevute in proposito.

Per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, l'assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell'utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo.

Ricordiamo anche che il comma 6 art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'art.7 L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell'importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall'Istat.

Per quanto riguarda gli utili prodotti nel 2019, la rivalutazione delle quote o delle azioni delle cooperative con esercizio sociale coincidente con l'anno solare dovrà essere effettuata prendendo a riferimento, come parametro massimo, la variazione del predetto indice intervenuta nel 2019 rispetto al 2018, calcolata dall'Istat nella misura dello 0,5%.

La rivalutazione deve essere calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori e comprende anche le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti. La rivalutazione, inoltre, consente di superare il limite massimo della partecipazione sociale che può essere posseduta da ciascun socio persona fisica, fissato dall'art. 2525, c. 2 C.C. in 100.000 euro.

Inoltre si informa che è online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese" volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci nel 2020, è scaricabile da questa pagina.

Da ultimo, ricordiamo di seguito le fasi principali per la corretta gestione di tutto l'iter.

1) Redazione del progetto di bilancio

Secondo l'art. 2428 del codice civile è l'organo amministrativo a predisporre il progetto di Bilancio composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa e, laddove previsti, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione.

Gli amministratori sono chiamati, inoltre, a definire la data di riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione dello stesso che, secondo quanto disposto dall'art. 2364 del codice civile comma 2, deve avvenire entro il termine previsto dallo statuto e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato a 180 giorni per le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze (che vanno motivate a verbale!) relative alla struttura e all'oggetto della società.

2) Presentazione agli organi di controllo

L'art. 2429 comma 1 del codice civile stabilisce che gli amministratori, almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci, hanno l'obbligo di comunicare al collegio sindacale e ai revisori il progetto di bilancio.

Questi ultimi sono chiamati ad effettuare le opportune verifiche sullo stesso e redigere a loro volta la relazione sul bilancio che suggerirà all'assemblea dei soci se approvare, non approvare o modificare lo stesso.

3) Deposito presso la sede sociale

Affinché i soci prendano visione del progetto di bilancio, quest'ultimo, congiuntamente alla relazione dei Sindaci e Revisori dei conti, dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della convocazione assembleare (art.2429 del codice civile).

4) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio

La convocazione dell'assemblea dei soci segue le forme di pubblicità previste dallo statuto sociale.

A bilancio approvato verrà redatto un verbale delle delibere assembleari, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà riportare fedelmente quanto deliberato, specificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, oltre alla identità dei presenti.

5) Deposito bilancio presso registro delle imprese

Secondo l'art. 2435 del codice civile il bilancio così approvato, correlato dalla Relazione sulla Gestione ove prevista, la Relazione dei revisori e dei sindaci e il Verbale di approvazione del bilancio, dovranno essere depositati entro 30 giorni presso il Registro delle imprese, codificando il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa secondo la tassonomia XBRL.

2. nuovi obblighi ricadenti sulle imprese committenti finalizzati al controllo del versamento delle ritenute operate dai datori di lavoro (con l'inserimento del nuovo art. 17 bis al D.Lgs. n. 241) nell'ambito di contratti di affidamento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

È stato altresì approvato lo schema di certificato che consente alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici possiedano i requisiti richiesti dal D.L. 124/2019 (decreto fiscale), in presenza di ritenute negli appalti superiori a 200.000€.

Si segnala la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto primi chiarimenti sull'articolo 4 del collegato fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge.

Con circolare della nostra Rete Nazionale Servizi è stato fornito un primo quadro interpretativo della nuova disciplina sul controllo della regolarità del versamento delle ritenute nell'ambito degli appalti alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.

Come è evidente dall'oggetto della Circolare dell'Agenzia, si tratta di primi chiarimenti ai quali sopraggiungeranno altri alla luce della grande complessità della materia. L'Alleanza nazionale delle Cooperative si è fatta promotrice di un'iniziativa verso l'Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti su questioni che nel frattempo sono maturate e che attengono direttamente le società cooperative. Sull'argomento il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato, in data 21 febbraio 2020, questo documento: <https://bit.ly/3aD69uX>

Vi consigliamo, infine, di leggere l'approfondimento a cura dello studio Ivaldi, a seguire.

inevidenza

Appalti e subappalti: chiarimenti

Come già ampiamente riportato nell'articolo di Infolega di febbraio 2020, l'art. 4 del D.L. 6 ottobre 2019 n. 124 - c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), prevede nuove misure di contrasto "dell'illecita somministrazione di manodopera".



Con l'obiettivo di contrastare l'omesso pagamento delle ritenute fiscali, nonché l'evasione in materia IVA, le nuove misure prevedono:

1. una estensione delle ipotesi di inversione contabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (con l'inserimento, al c. 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, della lett. a-quinquies))

Appalti e subappalti: approfondimento

Nel precedente articolo di gennaio, è stata trattata dallo scrivente studio la tematica afferente le nuove regole sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti introdotte dalla legge n. 157/2019.

A tale riguardo e in ragione dell'emanazione della nuova circolare n. 1/E da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 12 febbraio 2020, si ritiene opportuno, al fine di fornire un quadro ancora più completo, fare alcune precisazioni.

Anzitutto si specifica che sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 17 bis gli enti non commerciali (tra i quali: enti pubblici, associazioni) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Anzitutto si specifica che la prima condizione richiesta per l'applicazione della nuova normativa, è che l'affidamento sia riferito ad un'impresa che ponga in essere "l'affidamento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000". In relazione all'importo annuo delle opere e/o servizi appaltati previsti da detta legge, si precisa che detto limite annuo si riferisce ad ogni singola impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria.

Il comma 1 dell'art 17 bis sopra citato, fa riferimento ai "committenti", presso le cui sedi di attività viene ad essere utilizzata la manodopera, i quali potranno essere riconducibili a diverse tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali tra cui, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi. Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia fissata dalla normativa mediante il frazionamento dell'affidamento delle opere o dei servizi in più subappalti di importi inferiori, la soglia sopraddegnata verrà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Questo in quanto nell'ambito dell'instaurazione di rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), sarà necessario andare a verificare se ciascuno soggetto ricoprente il ruolo di committente rientri o meno nell'ambito di applicazione del comma 1. Nel caso in cui si sia invece in presenza di affidamenti a più imprese, l'applicazione del comma 1 dell'articolo 17 bis sarà valutata per ciascuna di esse e saranno verificati da ciascun committente i presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e l'utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili.

Con riferimento poi all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, vanno precisati ulteriori obblighi in capo alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che prevedono la comunicazione al committente dei seguenti dati:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati al committente. In caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della "busta paga", occorrerà riferirsi al secondo mese precedente;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla "busta paga" del lavoratore);
- il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della "busta paga" occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente.

La quota di retribuzione esposta in busta paga e le ritenute collegate alla prestazione di ciascun committente non tengono conto delle retribuzioni arretrate o differite e dell'indennità di fine rapporto, mentre includono le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all'IRPEF. Tale quota viene quindi determinata rapportando l'orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente rispetto all'orario complessivo di lavoro retribuito.

La finalità dell'obbligo di comunicazione di tali ulteriori dati è pertanto quella di consentire al committente di poter verificare l'ammontare complessivo degli importi versati alle imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici.

In conclusione, compiute tali ulteriori precisazioni circa l'ambito di applicabilità della nuova legge, lo scrivente studio, resta a completa disposizione sul tutto e anche per l'assistenza per la predisposizione dei modelli di dichiarazione atti a soddisfare quanto sancito e richiesto dalla normativa e alla predisposizione della contrattualistica correlata.

A cura dello studio Enrico Ivaldi - Genova


Organo di controllo e cooperative

Di seguito si riepiloga in modo aggiornato lo stato dell'arte sull'argomento.

La disciplina relativa all'organo di controllo tradizionale ha segnato, con la riforma societaria del 2003, il compimento di un processo normativo iniziato con il d.lgs 220/02, distinguendo l'attività di vigilanza da quella della revisione legale dei conti.

Le coop in regime di SPA hanno sempre e comunque l'obbligo di munirsi del controllo contabile (Revisore o società di revisione)

Per quanto riguarda invece l'attività di vigilanza (organo di controllo), l'art. 2543 c.c. stabilisce "l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi". A norma dell'art. 2409-bis, la Cooperativa può liberamente optare per il cumulo del controllo contabile in capo al collegio sindacale (Controllo di gestione + Controllo contabile), ed in tale caso tutti i compo-



nenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Per quanto riguarda le cooperative in regime di SRL invece lo statuto può prevedere che solo ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2477 c.c. la Cooperativa debba procedere alla nomina dell'organo di controllo, che può essere anche costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti: il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ha statuito che i nuovi parametri contenuti nell'art. 2477 del c.c. modificato dall'art. 379 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza si applicano anche alle società cooperative.

Si ricorda che i nuovi parametri previsti dall'art. 2477 c.c., così come modificati dal Decreto Sblocca cantieri, sono i seguenti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20

e che l'obbligo di nominare l'organo di controllo scatta se per due esercizi consecutivi viene superato anche solo uno dei tre parametri poc'anzi citati.

Un emendamento di legge al decreto Mil-leproroghe prevede che, per Srl e cooperative, l'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore debba essere verificato in relazione al superamento dei limiti negli esercizi 2018 e 2019.

L'emendamento modifica l'art. 379, c.3, 1° periodo del Codice della Crisi, rispetto alle previsioni ex art. 2477 C.C., cc. 2 e 3.

Pertanto, la nomina dovrà essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 e il primo bilancio da assoggettare a revisione è quello relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2020.

info **lavoro**

Tabelle costo del lavoro coop sociali

Con Decreto Direttoriale n. 7 / 2020 del Ministero delle Politiche Sociali, è stato stabilito il costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario – assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020 – contenente le relative tabelle.

Assenze dal lavoro per coronavirus

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dal lavoro dei lavoratori. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sul tema, considerando che le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le più varie e meno consuete: i lavoratori possono assentarsi dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio. I datori di lavoro, inoltre, possono decidere di chiudere le loro aziende e le autorità pubbliche possono emanare ordinanze che prevedano il divieto di circolazione.

Da qui le domande più ricorrenti: ci si chiede se il lavoratore in quarantena debba essere retribuito; se ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio e cosa bisogna fare se gli spostamenti siano vietati.

A queste e ad altre domande risponde la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel suo approfondimento. <https://bit.ly/3ct8H0d>



Cassazione: nozione di insubordinazione

In caso di licenziamento per insubordinazione è influente la tipizzazione della condotta contenuta nel CCNL, che invece va analizzata per la sua gravità: lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3277 dell'11 febbraio 2020. In essa si afferma che nel rapporto di lavoro subordinato l'insubordinazione va intesa in senso ampio e non "limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori". Ciò "implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale".



Omissione versamenti ai fondi di previdenza complementare

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, con la quale ha risposto ad un quesito dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi, concernente i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.

Nella nota si evidenzia, tra l'altro, il fatto che l'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.



Cassazione: giustificato motivo oggettivo

La scelta imprenditoriale dei criteri di gestione aziendale non è sindacabile dal giudice: che "l'obiettivo perseguito dall'imprenditore sia esso una maggiore efficienza, un incremento della produttività, e quindi del profitto, ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie, è indipendente dalla sussistenza del giustificato motivo oggettivo che si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, a meno che esso obiettivo, posto esclusivamente a base della causale adottata come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità".

Questo è ciò che ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020.

<https://bit.ly/2vtGW7h>

infoeconomia

ISA 2020 – modelli applicativi

Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Si veda il provvedimento Ag. Entrate 31.01.2020 prot. n.27762.

<https://bit.ly/3cvQ1Nq>



inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

Marzo 2020

Area CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/39oLFpt>

Area PAGHE

Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/2ImKmew>

culture **comunità**

Rapporto 2019 Labsus sui beni comuni

Rigenerare la città grazie a cittadini, associazioni, imprese sociali, gruppi spontanei di abitanti che sottoscrivono Patti di collaborazione con l'Ente locale per prendersi cura dei beni comuni. L'istituto di ricerca Labsus-Laboratorio per la Sussidiarietà è impegnato da anni sul campo, promuovendo tale strumento presso cittadini, amministratori e stakeholders, dialogando incessantemente con istituzioni, centri studi, università, fornendo ipotesi metodologiche e un quadro chiaro di riferimento per tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di rigenerazione urbana.

Ai beni comuni ogni anno Labsus dedica un rapporto, che per il 2019 dedica un'ampia sezione alla misurazione quali-quantitativa dei Patti di collaborazione: un percorso che Legacoop Liguria, Coop DueTreDue insieme a Coop Condiviso e con la collaborazione dell'Università di Genova (Dis.For.) hanno parallelamente intrapreso avviando un capillare monitoraggio e un'analisi dei patti e delle relazioni instaurate e instaurabili sul piano dell'amministrazione condivisa.

Genova, infatti, rappresenta quasi un caso a sé: è la città italiana con il numero più elevato di Patti di collaborazione sottoscritti, segnale sia di una stretta continuità con il passato in una città tradizionalmente orientata all'associazionismo, sia di attivismo da parte dell'amministrazione, che dal 2016 ha varato il Regolamento sui beni comuni e continua a promuoverne l'adozione avvalendosi anche delle strutture preposte al decentramento amministrativo (i Municipi). La quantità di patti sottoscritti nell'ultimo triennio, nello stesso tempo, è indicatrice di una frammentarietà e di uno scarso dialogo tra i vari attori, con una prevalenza di micro-interventi rispetto a patti di maggiore complessità.

Il Rapporto 2019 sui Beni Comuni è scaricabile gratuitamente (previa registrazione) dal sito labsus.org.

Sebastiano Tringali



ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**
legacoop LIGURIA